

REGOLAMENTO SULL'USO DEGLI AGROFARMACI NEI COMUNI DELLA FRANCIACORTA DOCG

1. Premesse

1.1. Il presente regolamento ha lo scopo di normare le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari sui vigneti, laddove i contesti urbani coesistono con l'attività agricola.

1.2. A tal fine vengono identificate le Aree di confine e le Aree sensibili così come di seguito descritte:

Aree di confine i contesti in cui il vigneto confina con abitazioni, spazi commerciali, strade pubbliche dotate di passaggio pedonale (marciapiedi), piste ciclabili segnalate ed opportunamente delimitate (Codice della strada, art.3.39), corsi d'acqua tra quelli mappati nel Reticolo Idrico Primario e Reticolo Idrico Minore.

Aree sensibili i contesti in cui il vigneto confina con siti di cui all'art. 15 comma 2 del Dlgs 150 del 14/08/12, cioè parchi, giardini, campi sportivi ed aree ricreative, cortili ed aree verdi all'interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini ed aree adiacenti alle strutture sanitarie.

1.3. Tra un vigneto e le Aree di confine o sensibili deve essere interposta una "fascia di rispetto". Per "fascia di rispetto" s'intende la distanza in metri tra il perimetro esterno del vigneto e il contesto oggetto di tutela (abitazione, scuola, pista ciclabile ecc...). Tale "fascia di rispetto" è pertanto da intendersi comprensiva della capezzagna e/o testata del vigneto.

1.4. All'interno delle fasce di rispetto i trattamenti fitosanitari devono essere effettuati secondo quanto descritto al successivo articolo 4.

1.5. I destinatari di quanto previsto nel presente Regolamento sono tutti gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, professionali e non professionali, cui competenze e obblighi sono descritti dalla normativa vigente.

1.6. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per non creare pregiudizio alla pubblica incolumità e rispettare la proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

1.7. Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di vendita, acquisto, utilizzo, manipolazione, stoccaggio dei prodotti fitosanitari, sicurezza, norme ambientali. Si rimanda all'appendice 2 per i principali riferimenti normativi.

2. Campo di applicazione

2.1. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio dei Comuni anche solo parzialmente ricompresi nella Denominazione di origine controllata e garantita Franciacorta che ne abbiano approvato il testo a norma di legge .

3. Divieti

3.1. In tutto il territorio di cui all'art. 2.1 :

3.1.1. E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la difesa della vite e diserbanti classificati in etichetta come Tossici (T) e Molto tossici (T+);

- 3.1.2. Sono vietati i trattamenti fitosanitari con mezzi aerei;
- 3.1.3. E' consentita la distribuzione dei prodotti fitosanitari solo in assenza di vento;
- 3.1.4. Con una frequenza di 3 anni tutte le macchine irroratrici devono essere sottoposte al controllo funzionale presso uno dei centri regionali accreditati a partire dall'approvazione del presente regolamento.

4. Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari

- 4.1. Trattamenti ai vigneti nelle "Aree di confine" (tabella 1) con irroratrici dotate di sistemi di sezionamento (dx/sx) della portata d'aria e/o dotate di bocchette orientabili e in ogni caso che consentano una distribuzione mirata ad un solo lato.
 - 4.1.1. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari nelle "Aree di confine" è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano i contesti oggetto di tutela definiti all'articolo 1.2.
 - 4.1.2. Nel caso di trattamenti eseguiti con parete fogliare ridotta ed in via di formazione (fino al 20 maggio), deve essere mantenuta una fascia di rispetto - come definita all'articolo 1.3 - di almeno 20 m. In questa fascia sono consentiti trattamenti rivolti esclusivamente verso l'interno del vigneto. E' sempre consentita la distribuzione con pompe a spalle non motorizzate.
 - 4.1.3. Nel caso di trattamenti eseguiti con parete fogliare formata (dopo il 20 maggio) deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 10 m. In questa fascia sono consentiti trattamenti rivolti esclusivamente verso l'interno del vigneto o in alternativa trattamenti bidirezionali a ventole spente. E' sempre consentita la distribuzione con pompe a spalle non motorizzate.
 - 4.1.4. Esclusivamente nel caso in cui i filari siano perpendicolari al contesto oggetto di tutela, la fascia di rispetto è di 10 metri per tutta la stagione con trattamenti bidirezionali a ventole spente.
 - 4.1.5. Durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo di tenere le ventole chiuse nelle fasi di transito al di fuori dei vigneti, comprese le svolte e le manovre sulle capezzagne;
 - 4.1.6. Se nella fascia di rispetto è costituita una siepe di altezza non inferiore a 3 metri in grado di trattenere la deriva di prodotto fitosanitario, o siano presenti barriere fisiche con la medesima funzione (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) di altezza non inferiore a metri 3, le distanze definite ai commi 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 possono essere ridotte del 50%.
 - 4.1.7. Non sono previste fasce di rispetto qualora vengano utilizzati prodotti ammessi nei protocolli di difesa biologica.
 - 4.1.8. La distribuzione di zolfo in polvere o di altri prodotti polverulenti mediante macchine impolveratrici deve essere effettuata tra le ore 22 e le ore 8 del mattino.
- 4.2. Trattamenti ai vigneti nelle "Aree sensibili" (tabella 2) con irroratrici dotate di sistemi di sezionamento (dx/sx) della portata d'aria e/o dotate di bocchette orientabili e in ogni caso che consentano una distribuzione mirata ad un solo lato.
 - 4.2.1. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari nelle "Aree sensibili" è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano i contesti oggetto di tutela definiti all'articolo 1.2.

4.2.2. I trattamenti sono consentiti negli orari di chiusura delle strutture elencate all'articolo 1.2; qualora non sia orario di chiusura, in parchi e giardini pubblici, i trattamenti devono essere eseguiti tra le ore 22 e le ore 8 del mattino.

4.2.3. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto di almeno 20 m. In questa fascia sono consentiti sempre trattamenti rivolti esclusivamente verso l'interno del vigneto e trattamenti bidirezionali a ventole spente solo dopo il 20 maggio. E' sempre consentita la distribuzione con pompe a spalle non motorizzate.

4.2.4. Esclusivamente nel caso in cui i filari siano perpendicolari al contesto oggetto di tutela la fascia di rispetto è di 10 metri per tutta la stagione con trattamenti bidirezionali a ventole spente.

4.2.5. Durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo di tenere le ventole chiuse nelle fasi di transito al di fuori dei vigneti, comprese le svolte e le manovre sulle capezzagne;

4.2.6. Se nella fascia di rispetto è costituita una siepe in grado di trattenere la deriva di prodotto fitosanitario, o siano presenti barriere fisiche con la medesima funzione (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) di altezza non inferiore a metri 3, le distanze definite ai commi 4.2.3, e 4.2.4 possono essere ridotte del 25%.

4.2.7. Fermo restando quanto riportato al comma 4.2.2, non sono previste fasce di rispetto qualora vengano utilizzati prodotti ammessi nei protocolli di difesa biologica.

4.2.8. La distribuzione di zolfo in polvere o di altri prodotti polverulenti mediante macchine impolveratrici deve essere effettuata negli orari di chiusura delle strutture definite all'articolo 1.2, qualora non sia orario di chiusura, in parchi e giardini pubblici, i trattamenti devono essere eseguiti tra le ore 22 e le ore 8 del mattino.

4.3. Trattamenti ai vigneti con irroratrici non dotate di sistemi di sezionamento (dx/sx) della portata d'aria e/o di bocchette orientabili e in ogni caso che non consentono una distribuzione mirata ad un solo lato

4.3.1. La fascia di rispetto è di 30 metri nelle "Aree di confine" e di 50 metri nelle "Aree sensibili", indipendentemente dal periodo dell'anno e dall'orientamento dei filari.

4.3.2. All'interno della fascia di rispetto il trattamento deve essere eseguito a ventole spente. Se l'irroratrice è dotata di sistemi di chiusura bilaterale degli ugelli, quelli rivolti verso l'esterno della coltura da trattare devono essere chiusi.

4.4. Trattamenti con irroratrici dotate di pannelli recuperatori di prodotto.

4.4.1. Non sono previste fasce di rispetto a condizione che i pannelli recuperatori abbiano altezza maggiore o uguale a quella della parete fogliare da trattare.

5. Obblighi per i nuovi impianti

5.1. In caso d'impianto di un nuovo vigneto in "Area di confine" è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto non vitata di 10 metri misurata dal palo di testata o filare più esterno fino al confine dell'area di confine o sensibile.

5.2. In caso d'impianto di un nuovo vigneto in "Area sensibile" è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto non vitata di 20 metri misurata dal palo di testata o filare più esterno fino al confine dell'area di confine o sensibile.

- 5.3. Gli obblighi di cui ai commi 5.1 e 5.2 valgono esclusivamente nei confronti dei contesti oggetto di tutela già esistenti al momento dell'impianto del vigneto. Non hanno quindi valore in tutti i casi di strutture sorte dopo l'impianto del vigneto.

6. Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

- 6.1. La distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile su organi non bersaglio.
- 6.2. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto fila non dovrà eccedere i 60 cm.
- 6.3. Sono consentiti al massimo tre trattamenti di diserbo all'anno, di norma da eseguire su erbe basse e comunque non in fioritura.
- 6.4. Nelle Aree di confine e nelle Aree sensibili gli interventi di diserbo devono essere eseguiti mantenendo una fascia di rispetto non trattata per una larghezza di almeno 5 metri.
- 6.5. Il trattamento con sostanze diserbanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque e delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini.

7. Sanzioni

- 7.1. Salvo diverse disposizioni di legge, in particolare salva l'applicazione delle sanzioni disposte dalle norme specifiche in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, alle violazioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell'art.7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 7.2. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste per la violazione del presente Regolamento è attribuita alla polizia municipale.

Appendice 1. Tabelle riassuntive fasce di rispetto

| Tabella 1 | | | | | AREE DI CONFINE | | | |
|---|----------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|------|--|
| MODALITA' DI CONDUZIONE DEL TRATTAMENTO NELLA FASCIA DI RISPETTO | FILARI PARALLELI E OBLIQUI | | | | FILARI PERPENDICOLARI | | | |
| | SENZA BARRIERA | | CON BARRIERA | | SENZA BARRIERA | CON BARRIERA | | |
| Trattamento rivolto verso l'interno del vigneto con macchine dotate di sistemi indipendenti bilaterali di chiusura del flusso dell'aria oppure Uso di pompe a spalla non motorizzate | FINO AL 20/5 | 20 m. | FINO AL 20/5 | 10 m. | 10 metri | 5 metri | | |
| Trattamento rivolto verso l'interno del vigneto con macchine dotate di sistemi indipendenti bilaterali di chiusura del flusso dell'aria oppure trattamento bilaterale a ventole spente oppure uso di pompe a spalla non motorizzate | | 10 m. | | DOPO IL 20/5 | | | 5 m. | |

| Tabella 2 | | | | | AREE SENSIBILI | | | |
|---|----------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|--|--|--|
| MODALITA' DI CONDUZIONE DEL TRATTAMENTO NELLA FASCIA DI RISPETTO | FILARI PARALLELI E OBLIQUI | | | FILARI PERPENDICOLARI | | | | |
| | SENZA BARRIERA | CON BARRIERA | | SENZA BARRIERA | CON BARRIERA | | | |
| Trattamento rivolto esclusivamente verso l'interno del vigneto con macchine dotate di sistemi indipendenti bilaterali di chiusura del flusso dell'aria oppure trattamento bilaterale a ventole spente (solo dopo il 20 maggio) oppure Uso di pompe a spalla non motorizzate | 20 metri | 15 metri | | 10 metri | 7,5 metri | | | |

Appendice 2. Principali riferimenti normativi

DIRETTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

DIRETTIVA 2009/127/CE Direttiva sulle macchine per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

REGOLAMENTO (UE) N. 546/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari

DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 2012 , N. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, N. 205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N. 152 Norme in materia ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , N. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.